



SEDE DI KHARTOUM

Programma di aiuto umanitario in favore delle popolazioni vulnerabili

in Eritrea

AID 11996

Call for Proposals

Frequently Asked Questions

FAQ n. 1

Nel punto 5.1 della *Call for Proposals* ("Requisiti di Partecipazione --> Requisiti Soggetti no-profit") alla lettera a) si fa riferimento ai soggetti ammissibili alla partecipazione al bando, con riferimento ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, oppure, per i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o internazionali), accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti al suddetto elenco.

Può un soggetto di diritto privato, operante in ambito internazionale e specificatamente in Eritrea, ma con sede legale in Italia, presentare un progetto in partenariato con una associazione iscritta all'elenco ex art. 26, comma 3, della L. 125/2014, seguendo i criteri di generalità e precedenza previsti nei capoversi successivi di cui alla lettera a) del punto 5.1?

Risposta

No, perché un soggetto non profit con sede in Italia può partecipare alla *Call for Proposals* (da solo o in ATS) soltanto se sia iscritto all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014. Un soggetto non profit con sede in Italia non iscritto al suddetto elenco ed operante in loco, però, in virtù di quanto previsto dal par. 7, lett. i), può essere *partner* implementatore della proposta di progetto secondo le modalità indicate nella nota n. 18 a pag. 20 della *Call*.

FAQ n. 2

L'ATS non può essere realizzata se i soggetti non profit che ne fanno parte hanno una sede in Italia e non sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014?

Risposta

No, perché un soggetto non profit con sede in Italia può partecipare alla *Call for Proposals* (da solo o in ATS) soltanto se sia iscritto all'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014.

FAQ. N 3

La possibilità di prevedere una quota di fondi a valere sul contributo AICS in gestione ai partner per massimo il 40% delle spese del budget può applicarsi anche a partner italiani, non iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, che hanno sede in Italia ma che hanno una specifica e comprovata esperienza in Eritrea, in quanto “soggetti non profit italiani operanti in loco”?

Risposta

Si conferma che la possibilità di prevedere una quota fondi a valere sul contributo AICS in gestione ai partner per un massimo del 40% delle spese del budget può applicarsi anche a partner italiani, non iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, che hanno sede in Italia ma che hanno una specifica e comprovata esperienza in Eritrea, in quanto “soggetti non profit italiani operanti in loco (*vedi risposta a FAQ n. 1*).

Khartoum, 16 dicembre 2020